

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 22_2022 DEL 31 MAGGIO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022.....	2
SCADENZARIO GIUGNO 2022	3
6 GIUGNO: ANNULLO 730 PRECEDENTEMENTE INVIATO.....	3
16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI	3
16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
20 GIUGNO: ANNULLO 730/2022	4
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS.....	4
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE	4
30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI 	4
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022	5
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO 	5
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI* 	5
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI 	5
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO** 	6
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS** 	6
FESTIVITÀ	7
GIUGNO 2022.....	7
LUGLIO 2022	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
MOBILITÀ E CIG IN DEROGA: RISORSE ANCORA DISPONIBILI	8
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE, NUOVE FUNZIONALITÀ NELLA PROCEDURA DELLE DOMANDE	10
CASSAZIONE, LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE CHE INTRATTIENE RAPPORTI CON LA CONCORRENZA	12
FOCUS	14
LAVORATORI IMPATRIATI: RIENTRO CON RESIDENZA ALL'ESTERO	14
IL QUESITO DEL MESE	16
CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA	16

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2022 al 14 maggio 2022, è pari a 2,971751.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO GIUGNO 2022

6 GIUGNO: ANNULO 730 PRECEDENTEMENTE INVIATO

A partire da questa data è possibile annullare il modello 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web.

16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GIUGNO: ANNULLO 730/2022

Termine ultimo per effettuare l'annullo del 730/2022 precompilato precedentemente inviato dal contribuente.

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2022 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2020 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI

Fino a questa data i soggetti fragili possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis del decreto 18/2020 e cioè che la prestazione lavorativa sia svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Per i soli nuovi lavoratori fragili, definiti in base alle patologie e alle condizioni previste dal decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022, se l'attività non può essere svolta in smart working l'assenza dal servizio è equiparata a ricovero ospedaliero con relativa prestazione economica.

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

*Termine posticipato a lunedì 18 luglio in quanto cadente di sabato

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

** Termine posticipato a lunedì 1° agosto in quanto cadente di domenica

FESTIVITÀ

GIUGNO 2022

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

LUGLIO 2022

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

MOBILITÀ E CIG IN DEROGA: RISORSE ANCORA DISPONIBILI

L'INPS, con il messaggio n. 1919 del 5 maggio 2022, alla luce dell'accertamento delle risorse residue disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, ha fornito le indicazioni per la concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale mediante gli ammortizzatori sociali in deroga. A tale scopo, infatti, verranno utilizzate le risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite, in base alle richieste presentate dalle Regioni e Province Autonome sia per la mobilità che per la CIG in deroga.

Sul punto, occorre ricordare che già lo scorso 4 agosto 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva emanato il decreto direttoriale n. 27 di accertamento delle risorse residue disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Inoltre, con particolare riferimento alla quantificazione delle sopracitate risorse, gli importi sono da intendersi al netto delle somme relative ad accantonamenti finalizzati alla gestione di eventuali contenziosi e ulteriori posizioni pendenti sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome all'Istituto.

Al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome l'utilizzo di tali risorse accantonate è stato implementato uno specifico flusso di gestione di cui, con il messaggio n. 1919, sono state fornite le istruzioni operative di dettaglio. Secondo tali istruzioni, prima di procedere all'autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale, le Regioni e le Province autonome dovranno preliminarmente richiedere la verifica della disponibilità finanziaria, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali (tramite PEC, all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it) le specifiche contenenti i seguenti dati:

- elenco nominativo;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
- riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate;
- durata del trattamento concesso;
- costo della prestazione;
- provvedimento che dà origine al trattamento;
- nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Naturalmente, i provvedimenti che daranno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione: in quest'ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla stessa Regione/Provincia autonoma.

Per consentire di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l'Inps dovrà verificare che l'importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l'importo complessivo a disposizione della Regione o della Provincia autonoma attraverso l'ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.

Nel caso in cui la Direzione centrale Ammortizzatori sociali riscontri incongruità nella documentazione ricevuta potrà, altresì, richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia

autonoma. La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sarà comunque oggetto di esame e valutazione dall'Inps al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga. Solo una volta ricevuta la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma potrà concedere il trattamento in questione. In considerazione dell'esigenza per l'Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è però consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE, NUOVE FUNZIONALITA' NELLA PROCEDURA DELLE DOMANDE

L'Inps, con il messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022, facendo seguito alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e ai messaggi e alle comunicazioni dell'Istituto in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con il decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, comunica che sono state rese disponibili nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per la prestazione in oggetto, nuove funzionalità.

L'Assegno unico, è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili, che sostituisce tutte le altre precedenti prestazioni. È riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato direttamente dall'Inps sull'iban indicato dal richiedente. Per le domande che verranno inoltrate entro il 30 giugno 2022 saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l'assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. L'importo viene determinato in base all'Isee presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi per un importo base di 50 euro fino a un massimo di 175 euro per ogni figlio. Il carattere universale dello stesso fa sì che possa essere richiesto anche in assenza di Isee ovvero con Isee superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Per poter richiedere l'assegno è necessario prima di tutto accedere al servizio online dedicato all'assegno unico tramite una delle credenziali messe a disposizione: SPID (Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o anche CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Dalla stessa è ulteriormente possibile effettuare le seguenti tre operazioni: accedere alla lista dei pagamenti, visualizzare le posizioni con anomalie o incompletezze e modificare la domanda.

Se la domanda dell'assegno unico risulta dopo un tempo lungo in fase istruttoria, è molto probabile che durante la lavorazione siano emersi degli errori o delle anomalie che ne impediscono il completamento. A questo punto è necessario verificare lo stato della richiesta seguendo lo stesso percorso utilizzato per l'invio. Se compare il messaggio "In evidenza alla sede", vuol dire che c'è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede Inps; se invece risulta "In evidenza al cittadino", l'utente deve integrare la domanda con apposita documentazione. Nel servizio online dedicato alla domanda dell'assegno unico, infatti, è disponibile nella sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato" anche il campo "Evidenze" che permette di accedere a una panoramica di eventuali errori riscontrati dal sistema. Inoltre, nel dettaglio della scheda figlio, sono disponibili i provvedimenti di accoglimento e di reiezione che specificano le motivazioni dell'esito negativo.

Differenti sono le criticità che possono bloccare la fase istruttoria e quindi la possibilità di ricevere i pagamenti mensili. Gli errori più frequenti possono riguardare:

- le modalità di pagamento indicate in fase di domanda;
- la necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell'assegno;

- la richiesta di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda;
- la discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.

Una volta individuate le criticità, “la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell’intervento da parte del richiedente stesso”, come chiarito dall’INPS nel messaggio numero 1962 del 2022. Per farlo, ad esempio, il richiedente deve fornire documentazione a supporto di quanto dichiarato in fase di domanda o a dimostrazione della permanenza di un requisito. Tramite la funzione “Modifica” disponibile sempre nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” è possibile, invece, intervenire e correggere le informazioni inserite per erogare il pagamento. O ancora per quanto riguarda la condizione di disabilità, se ci sono incongruenze tra Isee e domanda di assegno unico è possibile chiedere la rettifica all’intermediario abilitato senza ripresentarne una nuova DSU.

Inoltre, nel messaggio sono disponibili ulteriori dettagli sulla verifica delle domande e sono suggeriti alcuni interventi correttivi agli eventuali errori che potrebbero determinare un blocco dell’istanza.

CASSAZIONE, LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE CHE INTRATTIENE RAPPORTI CON LA CONCORRENZA

Nella sentenza n. 11172 dello scorso 6 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente per aver intrattenuto rapporti con società concorrenti, in piena violazione dell'obbligo di fedeltà e correttezza che vincola il lavoratore al proprio datore di lavoro.

Il dirigente di una società, nel tentativo di acquisire una quota societaria di un'azienda concorrente a quella in cui era assunto, veniva licenziato per violazione dell'obbligo di fedeltà e lesione del vincolo fiduciario. Inutili furono le impugnazioni presso il tribunale e la corte d'appello promosse dal lavoratore in quanto, in entrambi i gradi di giudizio, i magistrati respingevano le domande di quest'ultimo volte all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa ed alla condanna della società datrice al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e di un risarcimento del danno. A sua discolta, infatti, il lavoratore invocava il diritto alla gestione dei propri risparmi, dal momento che la condotta contestata non era funzionale alla tenuta di rapporti con la società concorrente, né potenzialmente era idonea ad arrecare un danno alla società datrice.

Avverso tali decisioni il dirigente ricorreva per Cassazione con sei motivi di ricorso. Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 2105, 2106 e 2119 del codice civile e dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), in quanto l'acquisto di quote societarie non si era mai perfezionato e non vi era stata divulgazione dei dati della società datrice di lavoro. Evidenziava, in particolare, che nella condotta ascritta non era ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di non concorrenza contemplato dall'articolo 2105 c.c. e che neppure poteva attribuirsi concreto rilievo alla mera potenzialità lesiva del comportamento tenuto. Con il secondo motivo, il lavoratore deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2105 c.c., censurando la decisione dei giudici per avere dato valore alla potenzialità lesiva della condotta ed avere richiamato gli articoli 1176 e 1375 c.c., in tema correttezza e buona fede di condotta, previsioni queste ultime che, come chiarito dal giudice di legittimità, "costituiscono fonti di obblighi accessori, ma non possono fondare autonome posizioni obbligatorie". Con il terzo ed il quarto motivo, contestava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c., sostenendo che, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, un comportamento del tutto lecito non avrebbe potuto ledere il vincolo di fedeltà. Infine, con il quinto ed il sesto motivo, il dirigente contestava le motivazioni che avevano indotto il giudice a rigettare le domande di riconoscimento del danno.

Entrambi i primi motivi, esaminati congiuntamente, venivano ritenuti infondati. La Corte di merito aveva ritenuto che la condotta addebitata al dirigente integrasse una violazione del dovere di fedeltà che imponeva un obbligo di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro, da collegarsi alle regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Sulla base di tali principi, il dirigente avrebbe dovuto astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che per loro natura e conseguenze sarebbero potuti apparire in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, o avrebbero potuto creare conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa, o che fossero comunque idonei a ledere il presupposto fiduciario del rapporto stesso.

Anche il terzo e quarto motivo di ricorso veniva ritenuto inammissibile per la mancanza di specificità rispetto alle statuizioni del giudice di merito in materia di sussistenza della giusta causa. Infatti, le censure mosse dal

ricorrente non risultano incentrate sulla violazione di specifiche norme di legge, ma si limitavano ad una mera contrapposizione valutativa della idoneità della condotta accertata a ledere il vincolo fiduciario.

Infine, ritenuti inammissibili anche il quinto ed il sesto motivo, la Suprema Corte rigettava il ricorso, confermando la giusta causa del licenziamento e condannando il ricorrente al pagamento delle spese procedurali.

FOCUS

LAVORATORI IMPATRIATI: RIENTRO CON RESIDENZA ALL'ESTERO

Con la risposta n. 259/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in merito all'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati. In particolare quest'ultimo risulta precluso anche qualora il distacco all'estero sia stato disposto contestualmente all'assunzione del lavoratore, stante la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio.

L'istante, cittadino italiano residente all'estero dal 2001, dichiarava di aver conseguito nel 1990 il titolo di laurea e di essere iscritto all'albo dei giornalisti sottoscrivendo con una società italiana un contratto di collaborazione autonoma che gli permettesse di esercitare la professione all'estero per due testate giornalistiche, percependo una retribuzione fissa ed una retribuzione variabile da calcolarsi in funzione del numero dei pezzi pubblicati superata una certa soglia numerica.

A decorrere dal 2006 l'istante era stato trasferito in un nuovo Stato estero preservando le medesime condizioni contrattuali, iscrivendosi l'anno successivo all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Nel 2012 era stato formalmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e la sua sede di lavoro era stata formalmente stabilita presso gli uffici della Società in Italia, sebbene l'incarico prevedesse l'impegno a risiedere all'estero per un periodo di soli 48 mesi.

La società ha comunicato recentemente all'Istante di essere intenzionata a portare a conclusione il distacco all'estero nel 2022, offrendogli, a fronte dell'incremento di responsabilità, esperienze e competenze professionali maturate all'estero, il rientro in Italia con l'attribuzione della nuova qualifica di vice caporedattore della testata giornalistica presso la sede italiana. Tale ruolo offre una qualifica superiore di tre gradi/livelli, una maggiorazione significativa della retribuzione e delle responsabilità nonché un cambiamento radicale delle mansioni.

L'istante, allo scopo di qualificarsi come soggetto residente in Italia a decorrere dall'anno d'imposta 2022, chiedeva chiarimenti in ordine alla possibilità di poter fruire del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Una prima questione controversa riguarda la riconducibilità della fattispecie nell'ambito del rientro di distacco dall'estero non avendo l'istante svolto in qualità di dipendente neanche un giorno di lavoro nel territorio italiano. La seconda questione controversa attiene alla possibilità di ritenere soddisfatto anche il requisito della discontinuità del nuovo ruolo aziendale.

L'amministrazione finanziaria, rimanda la disposizione normativa sul "regime speciale per lavoratori impatriati" ovvero per coloro che trasferiscano la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 ai sensi dell'art. 2 del TUIR, vi è la possibilità di fruire del beneficio per un quinquennio purché si rispettino i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione.

Sebbene sussistano delle condizioni restrittive per evitare un uso strumentale dell'agevolazione in esame, non sono precluse specifiche ipotesi in cui il "rientro" in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma.

Nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta al rientro costituisca un "nuovo" contratto di lavoro non in continuità con quello originario, con autonome situazioni giuridiche ed un mutamento dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Con riferimento al caso di specie, l'istante dichiarava di essersi trasferito all'estero per svolgere l'attività libero professionale e di avere instaurato nel 2001 un rapporto di collaborazione autonoma, trasformatosi nel 2012 in rapporto di lavoro dipendente con contestuale distacco all'estero senza comportare il suo espatrio in quanto soggetto già fiscalmente residente all'estero. La proposta di rientro in Italia non comporterà una "nuova" assunzione nonostante la posizione lavorativa sia del tutto diversa da quella attuale.

Alla luce di tali circostanze si ritiene che l'istante, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, possa accedere al regime fiscale agevolativo per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 dal periodo d'imposta in cui trasferirà la residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2 del Tuir e per i successivi quattro periodi d'imposta. Nel caso di specie, la presenza di figli minorenni o a carico permetterà, inoltre, l'applicazione del beneficio per ulteriori cinque periodi d'imposta ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 16.

IL QUESITO DEL MESE

CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA



Richiesta:

In data 31/03/2022 è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento dirigenziale dell'amministratore delegato di una società cliente.

In data 01/04/2022 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione con conseguente elaborazione di un cedolino da collaboratore per la liquidazione del compenso da consigliere.

Esiste l'obbligo assicurativo Inail con la suddivisione del pagamento dei contributi 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico del collaboratore o esistono dei casi di esenzione?



Risposta:

La circolare INAIL 32 dell'11 aprile 2000, ha previsto che: "In attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1, lettera i), il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo c. a., stabilisce, all'articolo 5, l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed - in sede di prima applicazione- le denunce di cui all'art. 12 T. U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.

Il menzionato articolo prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1.1 SOGGETTI ASSICURATI I soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche" - sono i percettori di:

"redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Quindi anche in questa casistica bisogna valutare se il consigliere svolga una delle attività previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 ovvero un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari) o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000). Anche l'uso di un PC prevede l'obbligo assicurativo per il "rischio elettrico".

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.